

Legge federale sulla liquidazione dell'impresa della Linth

del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 2000¹,
decreta:

Art. 1 Liquidazione dell'impresa della Linth
L'impresa federale della Linth è liquidata.

Art. 2 Trasferimento degli attivi e dei passivi

¹ Per legge, gli attivi e i passivi dell'impresa della Linth sono trasferiti al momento della liquidazione all'istituto «Linthwerk» (opera della Linth), creato dai Cantoni interessati.

² L'iscrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati dell'impresa deve essere effettuata sotto il nome dell'istituto «Linthwerk», su domanda e senza prelievo d'imposta o di tassa. Le menzioni concernenti i contributi sulle proprietà fondiarie sono riate d'ufficio.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

1. la risoluzione federale del 27 gennaio 1862² sulla riorganizzazione dell'amministrazione della Linth;
2. la legge federale del 6 dicembre 1867³ sulla manutenzione delle opere della Linth;
3. la legge federale del 28 giugno 1882⁴ in modificazione e complemento di quella del 6 dicembre 1867 sulla manutenzione delle opere della Linth.

¹ FF 2001 173

² CS 4 1044

³ CS 4 1045; RU 1985 660

⁴ CS 4 1049

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2001⁵

Termine di referendum: 24 gennaio 2002

2456